



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- CAMBIO E INTEGRAZIONE DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE DI CUI ALL'ART. 90, COMMA 17 LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289
- ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE ALLE CLAUSOLE DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 6-TER LEGGE 21 MAGGIO 2004, N. 128
- APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO
- ELEZIONE QUADRIENNALE NUOVO PRESIDENTE E CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno 2004 (Duemilaquattro), il giorno 10 (dieci) del mese di settembre, alle ore 20.30, presso la Palestra Comunale "Alpi Cozie" a Luserna San Giovanni si è riunita l'assemblea degli aderenti per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE del GIORNO

- 1) Proposta di cambio e integrazione della denominazione sociale di cui all'art. 90, comma 17 Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- 2) Proposta di adeguamento Statuto sociale ai sensi art. 90, comma 18 Legge 27 dicembre 2002, n. 289, come sostituito dall'art. 4, comma 6-ter della Legge 21 maggio 2004, n. 128.
- 3) Approvazione bilancio consuntivo
- 4) Elezione quadriennale nuovo Presidente e Consiglio Direttivo
- 5) Varie ed eventuali

Assume la presidenza della riunione il sig. Mario Ferrero il quale,

verifica e dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata;
- che è presente la maggioranza dei soci legittimati al voto;
- che pertanto la presente assemblea è validamente costituita a norma di legge e di statuto;
- che infine tutti gli intervenuti si sono dichiarati sufficientemente edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno, e chiama a fungere da segretario il sig. Marco Gardiol.

Passandosi alla trattazione congiunta dei punti 1) e 2) dell'ordine del giorno il Presidente ne illustra in breve i principali contenuti, sottolineando le ragioni che, alla luce delle nuove normative fiscali in materia, rendono necessario procedere alla nuova denominazione e all'integrazione della denominazione sociale "Associazione 3S Libertas Pinerolo" attraverso l'aggiunta della locuzione "Associazione Sportiva Dilettantistica" e la denominazione Sporting Club Pinerolo siglabile in "A.S.D. SPORTING CLUB PINEROLO" ed all'adeguamento del vigente Statuto sociale approvato dalla Assemblea del soci il 10 settembre 2004, di cui legge il testo modificato.

Dopodiché invita l'assemblea a voler deliberare in merito a quanto sopra e la stessa, dopo ampia discussione, all'unanimità

DELIBERA

- di cambiare e di integrare la denominazione sociale "Associazione 3S Libertas Pinerolo" attraverso l'aggiunta della locuzione e la nuova denominazione "Associazione Sportiva Dilettantistica", siglabile in "A.S.D. SPORTING CLUB PINEROLO";
- di approvare il nuovo Statuto portante i punti di cui all'art. 90, comma 18 Legge 27 dicembre 2002, n. 289, come sostituito dall'art. 4, comma 6-ter della Legge 21 maggio 2004, n. 128.
- Per il 3) punto all'O.d.G. il Presidente illustra il bilancio consuntivo del periodo 1 luglio 2003 - 30 giugno 2004 illustrandone le varie voci.
Dopo la discussione il bilancio viene approvato all'unanimità.
- Per il 4) punto - elezione quadriennale del nuovo Presidente e Consiglio Direttivo Mario Ferrero comunica la sua indisponibilità al rinnovo del mandato per motivi di lavoro e presenta all'Assemblea l'elenco delle richieste di candidatura alla Presidenza (il fratello Luigi Ferrero) e al Consiglio Direttivo o alla conferma d'ufficio (Lucilla Macchiati, Marco Gardiol, Miriam Brunero, Vito Faustico, Luciano Mosso).
Visto il numero così esiguo di candidati l'assemblea vota per acclamazione i candidati.
Al 5) punto il Presidente uscente Mario Ferrero ringrazia i rappresentanti del Consiglio Direttivo uscente per il loro proficuo espletato in questi anni e augura al nuovo consiglio i migliori risultati sportivi ed educativi dando la sua disponibilità ad un forte appoggio esterno nella pianificazione delle attività.


L'assemblea infine unanime delibera di incaricare il nuovo rappresentante legale sig. Luigi Ferrero o delegato/a di fiducia ad eseguire tutti gli adempimenti presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente ai fini della registrazione del nuovo Statuto sociale riscritto nel rispetto del presente deliberato.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara quindi sciolta la riunione essendo le ore 23.00.

Il Segretario
Marco Gardiol



Il Presidente
Mario Ferrero



Agenzia delle Entrate
UFFICIO LOCALE
PINEROLO

22 SET. 2004
Reg. n. 4461 SERIE 3

1994 (centoventi nove)

IL DIRETTORE
Dot. A. GRAZIANI





STATUTO SOCIALE DELLA
"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTING CLUB PINEROLO"

Art. 1 -

L' "Associazione Sportiva Dilettantistica Sporting Club Pinerolo", siglabile in "A.S.D. - SPORTING CLUB PINEROLO", fondata il giorno 10 del mese di maggio dell'anno 1995 a Pinerolo, ha sede in Pinerolo, viale Grande Torino n. 2.

L'Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2 -

L'Associazione polisportiva non persegue fini di lucro. Essa ha per scopo l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre nelle discipline pallavolo, pallamano, sport del ghiaccio e altri sport in genere, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli EPS di appartenenza. L'Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I..

Art. 3 -

I colori sociali sono: azzurro / bianco della tradizione locale.

Per esigenze particolari, quali sponsorizzazione od altro, a questi potranno essere aggiunte ulteriori varianti.

Art. 4 -

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi.

Art. 5 -

Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative annue o periodiche dei soci;
- b) contributi ordinari o straordinari dei soci;
- c) eventuali contributi del CONI, delle FSN e degli EPS di appartenenza, e di enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
- d) eventuali introiti di sponsorizzazione, organizzazione di manifestazioni sportive e attività connesse, nonché di eventuali sottoscrizioni.

Art. 6 -

L'esercizio sociale chiude il 30 giugno di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispose il rendiconto economico-finanziario che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impegnato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Art. 7 -

Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi di indiscussa moralità e reputazione e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta e controfirmata da due soci presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del presentato.

Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Art. 8 -

Le domande di ammissione vengono accettate con procedura d'urgenza da parte del Presidente o un Consigliere delegato e i soci vengono ammessi alle attività. Successivamente vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione della domanda ne indica le motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) di cui all'art. 5 lettere a) e b) del presente Statuto.



I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il 15 agosto di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento di quanto previsto dalle citate lettere a) e b), del precedente articolo 5.

Art. 9 -

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione;
 - b) Soci ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva.
- Tutti i soci, fondatori ed ordinari, devono versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) stabilita dall'Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.
Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.
Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

Art. 10 -

I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 17, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'Associazione come da apposito Regolamento. Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto.

Art. 11 -

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno;
- c) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione;
- d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali.

Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea all'uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 12 -

Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea generale dei soci;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo.

Art. 13 -

L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede dell'Associazione o altro apposito locale a mezzo avviso affisso presso la sede sociale e presso gli impianti sportivi utilizzati abitualmente, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- a) deliberare sul conto consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;
- b) eleggere, ogni quattro anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o di controllo dell'Associazione;
- c) deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
- d) deliberare sull'ammontare della quota associativa, nonché della quota mensile o annuale, e su eventuali quote straordinarie;
- e) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tale ultimo caso deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.



L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
- b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) sull'integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da compromettere la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
- d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno;
- e) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.

Art. 14 -

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In ogni caso per la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto nonché per atti e contratti inerenti a diritti reali occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 21.

Art. 15 -

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota mensile (o annuale) d'associazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle Assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di due associati.

Art. 16 -

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori se nominati.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal precedente articolo 14.

Art. 17 -

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.

Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere soci effettivi dell'Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 7 del presente Statuto;
- non avere riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, del C.O.N.I. o di organi sportivi internazionali riconosciuti.

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 18 -

Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall'Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati.

Si compone del Presidente che è anche Presidente dell'Associazione, del Vice Presidente, nominato dallo stesso Consiglio, e da un minimo di quattro ad un massimo di otto membri a seconda delle deliberazioni che saranno prese di volta in volta dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Segretario ed un Cassiere.

Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni.

Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio può indire entro trenta giorni l'Assemblea per la sua sostituzione.

L'incarico di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo è assolutamente gratuito. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo è vietato ricoprire cariche sociali presso altre Società ed Associazioni Sportive nell'ambito della stessa disciplina sportiva.





Il componente il Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

Art. 19 -

Al Consiglio Direttivo compete la gestione sportiva ordinaria e straordinaria, nonché l'amministrazione ordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo predispose il rendiconto economico-finanziario annuale da presentare all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività sportiva e amministrativa dell'Associazione e su quanto altro stabilito dallo Statuto.

Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o del Vice Presidente nonché della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente.

Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o in assenza di questo ultimo da un Segretario appositamente nominato.

Art. 20 -

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, istituti pubblici e privati.

Cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.

Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Cassiere.

Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 21 -

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, la cui richiesta di convocazione deve essere presentata dai 4/5 dei soci aventi diritto al voto. La deliberazione deve essere adottata con la presenza dei 4/5 degli associati ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti aventi diritto al voto.

Il patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa deve essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoga, ai sensi dell'articolo 90, comma 18, let. h) della Legge n. 289/2002 come sostituito dall'art. 4, comma 6-ter della Legge n. 128/2004.

Art. 22 -

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio o di tre Proviviri da nominarsi dall'Assemblea.

Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 23 -

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le norme statutarie e regolamentari delle FSN e degli EPS di appartenenza, e le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.

Il presente Statuto Sociale è stato approvato dalla Assemblea dei Soci nella adunanza del 10 settembre 2004 e sostituisce a tutti gli effetti ogni altra precedente edizione..

Il Presidente
Luigi Ferrero

Allegato n° 1 all'atto privato registrato il 22 SET. 2004
Al n° 4461 Serie 3

IL DIRETTORE
Dott. A. GRAZIANI

